

**N. R.G. 3345/2024**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO**

Udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. del **2 ottobre 2025** sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c.

Il giudice, dott.ssa Michela Grillo,  
richiamato il provvedimento di sostituzione;  
lette le note scritte versate in atti;  
decide la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.  
Manda alla cancelleria le comunicazioni.

Il Giudice  
dott.ssa Michela Grillo



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO**

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3345 del ruolo generale per l'anno 2024, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., all'udienza **cartolare** del 2 ottobre 2025 e vertente

**TRA**

*Parte\_1*, c.f. *P.IVA\_1*, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Murro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roccasecca (FR) alla via Montello, n. 102, come da procura in atti;

**OPPONENTE**

**E**

*Controparte\_1*, codice fiscale *P.IVA\_2*, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA CARLO CONTI ROSSINI 26 00147 ROMA, presso lo studio dell'Avv. BASILE ALDO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

**OPPOSTA**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo n. 754/2024.

**CONCLUSIONI:** come da note scritte.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Cassino, la *Controparte\_1* unipersonale chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 754/2024 nei confronti del *Parte\_1* per il pagamento della somma di € 86.612,40, oltre iva, interessi e spese.

Avverso detto decreto ingiuntivo, il *Parte\_1* proponeva opposizione, con atto di citazione regolarmente notificato, convenendo in giudizio l'intimante ed eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito per la presenza di una clausola arbitrale e per

l'effetto chiedeva di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n 754/2024 RGDI e rimettere la causa dinanzi al Collegio Arbitrale come previsto dall'art. 15 del contratto 17/99; in subordine, stante il grave inadempimento della società **CP\_I** e la risoluzione del contratto, chiedeva di dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n 754/2024 RGDI, emesso nel monitorio n. 2395/2024 RG e condannare la **Controparte\_I** [...], in p.l.r.p.t., al rimborso delle spese a favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge.

Si costituiva la **Controparte\_I** la quale dichiarava di voler aderire all'eccezione di compromesso sollevata dalla opponente, difendendosi anche nel merito.

L'opposta concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, in ragione dell'adesione all'eccezione parte opponente di incompetenza del Tribunale di Cassino in favore degli arbitri, di rimettere le Parti dinanzi al competente organo arbitrale come previsto dall'art. 15 del contratto; in via subordinata, in caso dovesse essere ritenuta sussistere la competenza del Tribunale in merito alla controversia, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione; confermare decreto ingiuntivo n. 754/2024, n.r.g. 2395/2024, del Tribunale di Cassino; in via ulteriormente subordinata, accertare che il credito dovuto dalla **CP\_I** nei confronti del **Parte\_I** [...] per le causali di cui in epigrafe è pari ad somma di 86.612,40 + IVA (IVA in regime di split payment), oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza del pagamento (primo marzo 2024) all'effettivo saldo ed oltre spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrenze, oltre spese e interessi ex d. lgs. 231/2002, sino al soddisfo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e, per gli effetti condannare il **Parte\_I** [...] in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese e accessori; in ogni caso rigettare le eccezioni e le domande attrici poiché infondate in fatto e in diritto e prive di prova.

All'udienza cartolare del 2.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.

L'opposizione è fondata, risultando meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in favore della competenza di un Collegio arbitrale.

Ed invero, l'art. 15 del contratto stipulato tra le parti in data 15.7.1999 dispone espressamente che *"Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto sono devolute all'esame di un Collegio arbitrale, composto da tre membri ..."*.

Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nella richiamata disposizione pattizia, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere in merito al rispetto

del contratto e, di conseguenza, anche quelle relative al pagamento del corrispettivo. Inoltre, l'arbitrato previsto dalla clausola suindicata deve qualificarsi come arbitrato rituale, dovendosi valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti compromesse in arbitri, espressioni terminologiche (quali quella di “controversia” ricorrente nel caso di specie) congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (specie se concernente questioni schiettamente giuridiche e non tecniche), compatibili, cioè, con la previsione di un arbitrato rituale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 833 del 01/02/1999, Rv. 522806).

Ciò posto, la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale – tempestivamente eccepita con il primo atto difensivo – comporta che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri (cfr., nel senso che la questione relativa all'autorità competente a giudicare di controversia devoluta dalle parti ad arbitri rituali è questione di competenza, e non di giurisdizione *ex multis*, Cass. SU 23418/2020).

Devesi, altresì, evidenziare che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. 8166/1999).

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, da una parte, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, dichiararsi l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere sulla domanda di pagamento proposta dalla società opposta.

Tenuto conto che il decreto ingiuntivo opposto poteva comunque essere emesso, pur essendovi nel contratto una clausola compromissoria e che, una volta sollevata l'eccezione di compromesso da parte dell'opponente, la società opposta vi ha immediatamente aderito, sin dal primo atto difensivo, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- a) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cassino a decidere sulla domanda proposta dalla Controparte\_1 per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 15 del contratto del 15.7.1999;
- b) revoca il decreto ingiuntivo n. 754/2024 emesso dal Tribunale di Cassino;

c) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Cassino il 2 ottobre 2025

Il Giudice

dott.ssa Michela Grillo